



**Variante al Piano Strutturale
per l'adeguamento del quadro conoscitivo
alle direttive del D.P.G.R. 53/r/2011
e al P.G.R.A.
*APPROVAZIONE***

Parte II – STATUTO DEL TERRITORIO

Titolo IV - Condizioni per la trasformabilità del territorio (Indirizzi e prescrizioni inerenti gli aspetti idrogeomorfologici)

Capo I - Pericolosità del territorio

Art. 59 - Disposizioni generali

1. Le caratteristiche di pericolosità rilevate con gli studi geologici, idraulici e sismici concorrono a definire le condizioni per la trasformabilità del territorio coerentemente con i principi dello sviluppo sostenibile e con l'esigenza di garantire la sicurezza dei luoghi nei confronti di possibili eventi franosi, alluvionali e sismici.

2. Le tavole Af.7, Af.8, Af.9, Af.10, Af.11, Af.12, Af.13 rispettivamente, "Carta della pericolosità geologica", "Carta della Pericolosità sismica locale", "Carta della pericolosità idraulica", "Carta dei battenti idraulici duecentennali", "Carta del PAI/PGRA", "Carta delle problematiche idrogeologiche" e "Carta della magnitudo idraulica e delle aree presidiate da sistemi arginali" oltre a suddividere il territorio comunale in differenti classi di pericolosità e vulnerabilità cui si applicano le disposizioni riportate nei successivi articoli, forniscono le informazioni di base per la realizzazione degli interventi in condizioni di sicurezza.

3. La disciplina per la prevenzione del rischio geologico, idraulico e sismico, riportata nei seguenti articoli, fa riferimento alle normative nazionali, regionali e provinciali sovraordinate, in particolare al Piano di Bacino dell'Arno - stralcio "rischio idraulico" (Autorità di Bacino del Fiume Arno, DPCM 05/11/1999, DPCM 19/05/2011 e Decreto del Segretario Generale n. 67 del 30/11/2015), al DPCM 6/5/2005 Piano Assetto Idrogeologico ed al Piano stralcio "Bilancio Idrico" dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, al D.Lgs.152/06 Testo unico ambientale, al DPGR 53/R/11 Regolamento di attuazione dell'art.62 della L.R.1/05, al PTCP della Provincia di Prato, al Piano Generale di Bonifica di cui alla L.R.34/1994 del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ed al Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Delibera Comitato Istituzionale n.235 del 03/03/2016), oltreché alla LR.n.41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49".

Art. 60 - Pericolosità geologica

Nella tavola Af.7 Carta della pericolosità geologica il territorio comunale è suddiviso in quattro classi di pericolosità in relazione alla presenza o meno di fenomeni geomorfologici attivi e/o quiescenti ed all'assetto litologico-strutturale del substrato.

1. Pericolosità media (classe G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente) e le aree caratterizzate da elementi geomorfologici, litologici e giaciture caratterizzati da una bassa propensione al dissesto.

Prescrizioni: per queste aree il Piano Operativo stabilirà gli eventuali approfondimenti di carattere geognostico da effettuare in relazione alla tipologia degli interventi ammessi ed al contesto geomorfologico in cui si inseriscono.

2. Pericolosità elevata (classe G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; le aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all'acclività, alla litologia, all'azione delle acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico, oltre alle aree interessate da intensi fenomeni erosivi.

Prescrizioni: per queste aree il Piano Operativo individuerà le necessarie verifiche geologiche e indagini geognostiche da effettuare in relazione alla tipologia degli interventi ammessi, in riferimento alle particolari condizioni fisiche e geomorfologiche del contesto in cui si inseriscono coerentemente con quanto indicato al punto 3.2.1 delle Direttive per le indagini geologico tecniche di cui all'allegato A al DPGR 53/R/11. Tali verifiche dovranno riguardare, in particolare, le effettive condizioni di stabilità dell'intervento prima e dopo la realizzazione di eventuali opere di messa in sicurezza, oltre a dimostrare che non determineranno aggravio dei processi geomorfologici già presenti nell'area.

3. Pericolosità molto elevata (classe G.4): aree soggette a fenomeni geomorfologici attivi e le relative zone di influenza.

Prescrizioni: all'interno di queste aree, qualora si individuassero nuove previsioni, il Piano Operativo in riferimento alle particolari condizioni fisiche e geomorfologiche del contesto in cui si inseriscono dovrà dotarsi di tutte le verifiche geologiche ed indagini geognostiche, necessarie alla definizione degli interventi di messa in sicurezza da realizzare preventivamente all'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuova infrastrutturazione coerentemente con quanto indicato al punto 3.2.1 delle Direttive per le indagini geologico tecniche di cui all'allegato A al DPGR 53/R/11.

Art. 61 - Pericolosità sismica locale

Nella tavola Af.8 Carta della pericolosità sismica locale il territorio comunale, classificato in Zona sismica 3 con la Del.G.R.n.421 del 26/05/2014, è suddiviso in quattro classi di pericolosità sulla base degli esiti dello studio di Microzonazione Sismica di livello 1.

1. Pericolosità sismica locale bassa (S.1): zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica. In queste aree la realizzazione e la previsione di nuovi interventi non è soggetta a particolari condizioni di fattibilità.

Prescrizioni: per queste zone, in sede di formazione del Piano Operativo, non sarà necessario stabilire condizioni di fattibilità per gli interventi previsti.

2. Pericolosità sismica locale media (S.2): zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3). In queste aree la realizzazione e la previsione di nuovi interventi è soggetta ad eventuali approfondimenti di carattere geofisico da effettuare in relazione alla tipologia degli stessi ed al contesto geomorfologico in cui si inseriscono.

Prescrizioni: per queste zone il Piano Operativo individuerà gli eventuali approfondimenti di indagine geognostica per la realizzazione dei nuovi interventi previsti.

3. Pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri. In queste aree la realizzazione e la previsione di nuovi interventi sono condizionati agli esiti delle necessarie verifiche geologiche, indagini geotecniche e geofisiche da effettuare in relazione alla tipologia degli interventi ammessi, in riferimento alle particolari condizioni fisiche e geomorfologiche del contesto fisico in cui si inseriscono. Tali verifiche dovranno riguardare le effettive condizioni di stabilità dell'intervento, anche in condizioni dinamiche, prima e dopo la realizzazione di eventuali interventi di messa in sicurezza e dovranno dimostrare che non determineranno aggravio dei processi geomorfologici presenti nell'area.

Prescrizioni: per queste aree il Piano Operativo individuerà le necessarie verifiche geologiche e indagini geotecniche e geofisiche da effettuare in relazione alla tipologia degli interventi ammessi, in riferimento alle particolari condizioni fisiche e geomorfologiche del contesto in cui si inseriscono, coerentemente con quanto indicato al punto 3.5 delle Direttive per le indagini geologico tecniche di cui all'allegato A al DPGR 53/R/11. Tali verifiche dovranno riguardare, in particolare, la corretta definizione dell'azione sismica, la definizione degli spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti ed essere tarate mediante indagini geognostiche dirette.

4. Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire un accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici.

Prescrizioni: in queste aree l'eventuale previsione di nuovi interventi sarà subordinata, in sede di Piano Operativo, alla realizzazione delle necessarie verifiche geologiche e indagini geotecniche e geofisiche da effettuare in relazione alla presenza di movimenti franosi attivi dei quali dovrà essere ricostruito l'assetto sepolto. In ogni caso l'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture sarà subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, già definiti a livello di Piano Operativo, che non pregiudichino le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e di consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

Art. 62 - Pericolosità idraulica

Nella tavola Af.9 Carta della pericolosità idraulica il territorio comunale è suddiviso in quattro classi di pericolosità in relazione alla possibilità del verificarsi di eventi alluvionali valutati con uno specifico studio idrologico-idraulico riferito ai corsi d'acqua che insistono nel territorio urbanizzato, con particolare riferimento alle aree potenzialmente interessate da previsioni insediative, ai sensi della LR.n.41/18 e secondo le indicazioni tecniche dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno e dell'Ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua di Prato. Per le aree non ricomprese nello studio idrologico-idraulico di dettaglio la diversa pericolosità è valutata ai sensi del DPGR.n.53/R/11 secondo notizie storiche ed in ragione dell'andamento morfologico del terreno rispetto alle quote degli argini o del ciglio di sponda dei corsi d'acqua.

1. Pericolosità bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono poste in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a due metri rispetto alla quota del piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Prescrizioni: per queste zone, in sede di formazione del Piano Operativo, non sarà necessario stabilire particolari condizioni di fattibilità per gli interventi previsti.

2. Pericolosità media (classe I.2): aree interessate da allagamenti per eventi alluvionali i cui tempi di ritorno sono superiori ai 200 anni ed aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono poste in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a due metri rispetto alla quota del piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Prescrizioni: per queste aree il Piano Operativo stabilirà opportune regole per impedire che si costituiscano condizioni di aggravio del carico idraulico per le zone classificate in classe I.3 di pericolosità.

3. Pericolosità elevata (classe I.3): aree interessate da allagamenti per eventi alluvionali i cui tempi di ritorno sono compresi tra i 30 ed i 200 anni ed aree di fondovalle per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono poste in condizioni morfologiche sfavorevoli di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota di due metri più alta di quella del piede esterno dell'argine o, in mancanza, del ciglio di sponda.

Lo stesso riferimento al tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni viene associato alla pericolosità da alluvioni "poco frequenti" disciplinate dalla LR.n.41/18, ed alla classe di pericolosità da "alluvione media" P2 individuate dal PGRA.

Prescrizioni: in queste aree la realizzazione di interventi di nuova costruzione e di interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui agli artt.11 e 12, la realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete di cui all'art.13 e gli interventi edilizi all'esterno del territorio urbanizzato di cui all'art.14 della LR.41/18, sono condizionati alla realizzazione delle opere per la gestione del rischio di alluvioni di cui all'art.8 della stessa legge, anche in relazione al contesto di "magnitudo idraulica" in cui si inseriscono così come rappresentato nella Tavola Af.13

“Carta della magnitudo idraulica e delle aree presidiate da sistemi arginali” e definito in dettaglio negli studi idrologico-idraulici di supporto al PS e PO. Il Piano Operativo definirà le condizioni per la realizzabilità degli interventi ammessi coerentemente con la normativa regionale e le disposizioni del PGRA.

4. Pericolosità molto elevata (classe I.4): in questa classe sono comprese sia le aree interessate da allagamenti per eventi di piena i cui tempi di ritorno sono inferiori o uguali a 30 anni, sia le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:

a) vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono in situazione morfologicamente sfavorevole, di norma poste a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota di 2 metri più alta di quella del piede esterno dell’argine o, in mancanza, del ciglio di sponda.

Lo stesso riferimento al tempo di ritorno pari o inferiore ai 30 anni viene associato alla pericolosità da alluvioni “frequenti” disciplinate dalla LR.n.41/18, ed alla classe di pericolosità da “alluvione elevata” P3 individuate dal PGRA.

Prescrizioni: in queste aree la realizzazione di interventi di nuova costruzione e di interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui agli artt.11 e 12, la realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete di cui all’art.13 e gli interventi edilizi all’esterno del territorio urbanizzato di cui all’art.14 della LR.41/18 sono condizionati alla realizzazione delle opere per la gestione del rischio di alluvioni di cui all’art.8 della stessa legge anche in relazione al contesto di “magnitudo idraulica” in cui si inseriscono così come rappresentato nella Tavola Af.13 “Carta della magnitudo idraulica e delle aree presidiate da sistemi arginali” e definito in dettaglio negli studi idrologico-idraulici di supporto al PS e PO. Il Piano Operativo definirà le condizioni per la realizzabilità degli interventi ammessi coerentemente con la normativa regionale e le disposizioni del PGRA.

5. In riferimento ai nuovi dettami normativi della LR.n.41/18 nella tavola Af.13 “Carta della magnitudo idraulica e delle aree presidiate da sistemi arginali” è possibile leggere la combinazione del battente e della velocità della corrente delle acque di esondazione in una determinata area ai fini della definizione della fattibilità idraulica degli interventi previsti e ammessi dal Piano Operativo. Tale elaborato cartografico deriva dallo stesso studio idrologico-idraulico di dettaglio utilizzato per definire le perimetrazioni di pericolosità idraulica del territorio pratese e riporta, inoltre, le aree presidiate da sistemi arginali così come definite al punto s) dell’art.2 della LR.n.41/18.

6. Le aree finalizzate alla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno si distinguono in “Aree di tipo A” e “Aree di tipo B”, sottoposte, rispettivamente, a vincolo di non edificabilità della norma n.2 e vincolo di salvaguardia della norma n.3 del DPCM 05/11/1999 “Piano Stralcio – Riduzione del Rischio Idraulico del bacino del fiume Arno”. Il Piano Operativo recepirà i vincoli di non edificabilità riferiti alle “Aree di tipo A” e la disciplina di salvaguardia riferita alle “Aree di tipo B”, dettando, ove necessario, ulteriori specificazioni e/o disposizioni di dettaglio per le suddette aree.

Art. 63 - Piani sovraordinati PGRA e PAI

1. La tavola Af.11 Carta del PAI/PGRA riporta la sintesi delle perimetrazioni di pericolosità da frana definite dal “Piano Assetto Idrogeologico” (PAI) per la parte geomorfologica ancora vigente e la proposta delle perimetrazioni di pericolosità da alluvione del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) che dovrà essere recepita come aggiornamento del PGRA da parte dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale ai sensi dell’art.14 della disciplina del PGRA.

2. Il PAI classifica il territorio di Prato secondo quattro classi di pericolosità geomorfologica e da frana (P.F.) all’interno delle quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 (rispettivamente per le aree P.F.4 e P.F.3) delle norme di attuazione del PAI. Tali disposizioni che si applicano alle perimetrazioni di pericolosità riportate nella cartografia pubblicata nella specifica sezione dedicata del sito web dell’Autorità di Bacino del fiume Arno, essendo sovraordinate alla normativa regionale, si aggiungono a quelle riportate nelle presenti norme al precedente art.60.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi generali di tutela per la salute umana, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche il PGRA classifica il territorio di Prato secondo tre classi di pericolosità da alluvione all’interno delle quali si applicano le disposizioni di cui agli artt.7-8 per le aree a pericolosità P3; agli artt.9-10 per le aree a pericolosità P2 ed all’art.11 per le aree a pericolosità P1 della relativa disciplina del PGRA.

Tali disposizioni, che concorrono a valutare correttamente la fattibilità degli interventi in sede di Piano Operativo, sono sovraordinate alle norme regionali e si applicano alle perimetrazioni di pericolosità riportate nella specifica

sezione dedicata alla cartografia del sito web dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Art. 64 - Aree per interventi di prevenzione del rischio idraulico

1. Il Piano Strutturale individua nella Tavola Af.9 "Carta della pericolosità idraulica" le aree destinate alla realizzazione delle opere di regimazione idraulica per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idraulico previste dai vari Enti competenti.
2. Per queste aree il Piano Strutturale prescrive una tutela con vincolo assoluto di inedificabilità. La perimetrazione delle suddette aree potrà essere soggetta a modifiche sulla base delle esigenze specifiche derivanti dalla progettazione definitiva delle opere di regimazione idraulica.
3. Per i manufatti esistenti all'interno di queste aree, il Piano Operativo potrà consentire interventi che non comportino aumento di superficie coperta, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali, nonché adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.
4. Il Piano Operativo potrà predisporre specifiche norme per individuare le caratteristiche ed i criteri di progettazione delle infrastrutture idrauliche; potrà inoltre consentire la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali se non diversamente localizzabili e non in contrasto con i Programmi ed i Piani di Attività di Bonifica del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e con altre norme del Piano Strutturale, purché compatibili con la realizzazione e la funzionalità delle opere di regimazione idraulica regolate dalla LR.79/2012, dalla LR.80/2015, dalla LR.41/2018, e dal DPGR.42/R/2018.

Art. 66 - Acque superficiali

1. Il sistema delle acque superficiali è costituito dal reticolo delle acque pubbliche dei corsi d'acqua (fiumi, torrenti e fossi), gore, laghi, specchi d'acqua artificiali, casse di espansione e di laminazione, oltre ai corsi d'acqua intubati, ad eccezione di quelli classificati come fognature in gestione al Comune e/o al Gestore unico.
2. Il Piano Strutturale, recependo i dettami della normativa vigente in materia (RD 523/1904, RD 368/1904 e RD 1775/1933, L.R.n.79/12 e s.m.i.), nella Tavola Af.9 Carta della pericolosità idraulica rappresenta il reticolo idrografico, definito dalla Regione Toscana e periodicamente aggiornato con specifiche deliberazioni consultabili sul portale dedicato https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/reticolo_enti_gestori/index.html, rispetto al quale si applicano le normative in materia di salvaguardia dal rischio idraulico, mantenimento della funzionalità delle opere idrauliche e di bonifica, di tutela delle risorse idriche e paesaggistiche.
3. Per le suddette acque il Piano prescrive la tutela assoluta e istituisce una fascia di rispetto, per un'ampiezza di 10 metri, su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, delle gore, dei tratti intubati, ad eccezione di quelli classificati come fognature in gestione al Comune e/o al gestore unico, dei laghi, degli specchi d'acqua artificiali e delle opere di regimazione idraulica quali casse di espansione e di laminazione.
4. La fascia di rispetto, misurata a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e per le casse di espansione e laminazione, a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati ed a partire dall'asse della tubazione per i tratti intubati, oltre a garantire la conservazione, il potenziamento ed il ripristino dell'ecosistema dell'ambito ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche oltre a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.
5. All'interno delle fasce di rispetto si applica la disciplina di cui all'art.3 "Tutela dei corsi d'acqua" della LR.n.41/18 che definisce e regola le attività riferite sia ai nuovi interventi che al patrimonio edilizio esistente.
6. Al fine di coniugare le esigenze di mitigazione del rischio idraulico con quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi del c. 11 dell'art. 26 del P.T.C.P., nella Tav. Es.5 "Disciplina dei suoli" si individuano i perimetri dei comparti edificati, anche in parte entro le fasce di rispetto, così come definite al precedente comma 4 con attenzione anche a quelle riferite ai corsi d'acqua intubati ed interni ai nuclei insediativi, ove subordinare gli interventi edilizi alla redazione di appositi Piani di Risanamento Idraulico (PRI), riferiti nello scopo alla norma 12 del Piano Stralcio Rischio Idraulico dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno. Il Piano Operativo definirà i perimetri dettagliati di tali aree e gli interventi da realizzare in attuazione di detti piani.

7. Il Piano Operativo dovrà predisporre specifiche norme per favorire e incentivare gli interventi finalizzati al recupero della naturalità dei corsi d'acqua prevedendo l'eliminazione del degrado e delle criticità, il miglioramento del regime idraulico, della qualità biologica, della fruizione pubblica delle sponde.

8. Per contribuire all'incremento del deflusso idrico entro il reticolo idrografico principale soprattutto riferendosi al Fiume Bisenzio ed al Torrente Ombrone, fino a garantire stabilmente il minimo deflusso vitale, il Piano Operativo conterrà discipline specifiche per concorrere a tale obiettivo.

Firmato da:

Francesco Caporaso

codice fiscale IT:CPRFNC65L22G999N

num.serie: 1954599

emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2

valido dal 19/04/2016 al 19/04/2019